

SENATO DELLA REPUBBLICA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 20 APRILE 1955

(18ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (857) (D'iniziativa del deputato Chiaramello) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 147, 148
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 148

« Modificazioni all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore legale » (996) (Discussione):

PRESIDENTE 150, 151, 152, 153, 154
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 154
NACUCCHI 154
PANNULLO 153
PAPALIA, *relatore* 148, 150, 151, 152, 153
ROMANO 154
SPALLINO 153

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Merlin Umberto, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pellegrini, Piola, Romano Antonio, Spallino, Zelioli Lanzini e Zoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Picchiotti è sostituito dal senatore Liberali.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia De Pietro.

SPALLINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Chiaramello: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (857) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Chiaramello: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Io chiederei agli onorevoli colleghi di essere autorizzato a prendere qualche contatto col proponente del disegno di legge, in quanto nel testo di quest'ultimo vi sono delle disposizioni, a mio parere, gravi.

In sostanza il disegno di legge è modellato su quello per la Cassa di previdenza degli avvocati; senonchè constatiamo che qui si stabi-

liscono contributi molto alti rispetto a quelli fissati nella legge per la Cassa di previdenza degli avvocati. Infatti sono previste marche di valore proporzionale che arrivano fino al 4 per cento sull'ammontare del valore della pratica, per cui su 800 mila lire debbono essere pagate ben 32.000 lire di marche, naturalmente a carico delle parti. In sostanza si viene così ad aumentare la cifra della tariffa dovuta, in una proporzione che non mi sembra accettabile, a favore dei geometri. Perciò, come ho già detto, chiederei alla Commissione di essere autorizzato a prendere contatti col proponente per avere qualche chiarimento su questo punto, dato che sul resto del disegno di legge mi sembra che non ci sia nulla da eccepire.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Presidente.

PRESIDENTE, *relatore*. Se non si fanno obiezioni, la mia proposta s'intende accolta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore legale » (996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore legale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PAPALIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, la legge fondamentale vigente che disciplina le professioni di avvocato e procuratore legale è quella del 27 novembre 1933, in vari punti ritoccata da una serie di leggi successive, ma ancora valida per la maggior parte delle sue disposizioni.

Il disegno di legge in esame si propone non di dare una nuova linea all'ordinamento delle suddette professioni, perchè questo sembra sia lo scopo di una legge che è tuttora in elaborazione, ma semplicemente di ovviare ad alcuni inconvenienti.

Il primo di tali inconvenienti è quello relativo al periodo di pratica di coloro che aspirano a dare gli esami di procuratore legale, pratica che essi debbono fare presso uno studio di avvocato. La legge del 1933 disponeva che tale periodo fosse di due anni, ma leggi successive, particolarmente per le contingenze collegate agli eventi bellici, lo ridussero a tre mesi per coloro che avevano combattuto e ad un anno per tutti gli altri. Ora, poichè questi periodi sembrano troppo brevi, il primo articolo del progetto che ci viene sottoposto mira a ristabilire il periodo di pratica in due anni, come era prima della guerra. Su questo punto io penso che si possa senz'altro essere d'accordo.

Inoltre, l'articolo 21 della legge del 1933 detta norme sulla formazione delle Commissioni per gli esami di procuratore, nel caso che questi si svolgano presso il Ministero di grazia e giustizia; e queste disposizioni non sono toccate dal disegno di legge che stiamo discutendo. Inoltre si è modificata la disposizione dell'articolo 22 relativa agli esami di procuratore da tenersi presso le sedi di Corte d'appello. La legge del 1933 dispone che la Commissione di esame deve essere nominata anche in questo caso dal Ministro di grazia e giustizia e si compone di un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al quinto, di un magistrato del Pubblico ministero di grado non inferiore al sesto, di un professore di Università di ruolo, incaricato o libero docente, e di due avvocati designati dal Consiglio dell'Ordine. La Commissione è nominata dal Ministro dopo la pubblicazione del decreto che fissa la data degli esami. Si è però trovato che tale disposizione rendeva pesante la nomina della Commissione e quindi si è proposta una modificazione, nel senso di affidare alla Presidenza della Corte d'appello della città ove si svolge il concorso il compito di nominare la Commissione, tanto più che questo, in pratica, avveniva anche prima, in quanto il Ministero doveva scegliere i nomi dei Commissari tra coloro che gli fossero stati proposti dalla Presidenza della Corte d'appello. Per quel che riguarda i due componenti della Commissione che sono avvocati, la legge del 1933 già disponeva che fossero designati dal Consiglio dell'Ordine del capoluogo ove risiede la Corte

d'appello, per cui il Ministero non faceva che dare la sua sanzione a tale designazione. Vi è poi un particolare che riguarda i gradi dei magistrati; poichè i gradi non esistono più nella Magistratura, i magistrati chiamati a far parte della Commissione vengono definiti come segue: « un magistrato con funzioni giudicanti di categoria non inferiore a quella di magistrato di appello » e « un magistrato di tribunale, con almeno otto anni di anzianità in detta categoria, avente avente funzioni requisiti ».

Per quanto poi concerne le materie su cui i candidati sono chiamati a sostenere le prove d'esame, la legge attualmente vigente doveva essere modificata perchè contrastante con l'indirizzo che si segue oggi e con la situazione in atto. Nell'articolo 20 la legge del 1933 stabiliva che le prove scritte per gli esami di procuratore legale fossero tre, una di diritto civile e commerciale, un'altra di diritto e procedura penale e la terza di procedura civile. La prova orale comprendeva il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

La stessa legge all'articolo 29 per gli esami di avvocato stabiliva quattro prove scritte e cioè: diritto e procedura civile, diritto commerciale, diritto e procedura penale e infine diritto amministrativo. La prova orale aveva per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

Per quanto riguarda le prove scritte si è osservato che, poichè il diritto commerciale fa parte attualmente del diritto civile, è improprio stabilire un esame per il diritto civile e un altro esame per il diritto commerciale; e quindi si è pensato di stabilire un esame di diritto privato comprendente sia il diritto civile che quello commerciale; e negli esami di avvocato si è sostituita alla prova di diritto commerciale una prova avente per esclusivo oggetto la procedura civile.

Poichè il diritto corporativo e sindacale non esiste più, con un'altra innovazione del disegno di legge che stiamo esaminando si sostituisce

al diritto corporativo e sindacale il diritto del lavoro.

Si è poi anche pensato al meccanismo di questi esami disciplinandolo in maniera praticamente più semplice di quanto non fosse in precedenza. Si è infatti stabilito di non esaminare i lavori nella loro totalità, ma di sospenderne ogni volta l'esame qualora una delle prove di un singolo candidato avesse riportato una votazione tale da far prevedere con certezza che egli non avrebbe potuto raggiungere il punteggio sufficiente. Per arrivare a questo bisognava essere in grado di riunire tutti i lavori dei singoli candidati e perciò si è stabilito questo procedimento: ad ogni candidato è assegnato un numero d'ordine; allo stesso candidato vengono date due buste, in una delle quali è contenuto un cartoncino su cui egli scrive il suo nome, mentre nell'altra più grande, contrassegnata col numero d'ordine, il candidato mette la busta piccola chiusa contenente il nome, insieme col suo elaborato. Le buste grandi vengono consegnate agli esaminatori che le controfirmano. Finiti gli esami, la Commissione, alla presenza anche di una rappresentanza dei candidati, riunisce in tanti piccoli gruppi le buste contrassegnate con lo stesso numero d'ordine. Fatto questo lavoro si tolgono i piccoli tagliandi dalle buste grandi su cui sono segnati i numeri d'ordine e così le buste non hanno più alcun segno di distinzione. Fatta questa operazione le buste che avevano lo stesso numero vengono chiuse in una busta più grande, che viene così a contenere tutti i lavori di ogni singolo candidato. Quando la Commissione si accinge all'esame dei lavori, se per avventura esaminando e correggendo il primo di essi dovesse accorgersi che il punteggio da assegnare è tale da non rendere possibile la promozione di quel candidato, evita di procedere alla correzione degli altri suoi lavori, il che fa risparmiare molto tempo ed evita l'inconveniente che a distanza di un anno non siano ancora noti i risultati dei concorsi.

Penso che il sistema proposto dalla nuova legge possa essere accettato dalla Commissione. Vi sono due punti su cui mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi: il primo è un errore materiale che è stato commesso all'articolo 8 dove invece di dire « il secondo

comma dell'articolo 32 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 » si sarebbe dovuto dire « il secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 ». La seconda osservazione si riferisce all'articolo 10. Tale articolo suona così:

« All'articolo 33 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, viene aggiunto l'articolo 33-bis nel testo che segue:

” Si osservano per lo svolgimento degli esami le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 commi primo, secondo, terzo e quinto, 24, 25 commi terzo e quinto, 26, 27 comma primo.

” La Commissione procederà all'esame del secondo lavoro del candidato solo se al primo siano stati assegnati non meno di cinque punti.

” Procederà all'esame del terzo lavoro nella ipotesi che il candidato abbia conseguito la sufficienza nei primi due lavori, ovvero nella ipotesi che, avendo il candidato riportato nell'uno dei due lavori cinque, abbia ottenuto nell'altro non meno di sette.

” Procederà, infine, all'esame del quarto lavoro nell'ipotesi che il candidato abbia conseguito la sufficienza nei primi tre lavori, ovvero nell'ipotesi che, avendo il candidato riportato in uno dei detti lavori cinque, la somma dei voti ottenuti nei restanti due lavori non sia inferiore a diciassette.

” Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità di tutte le prove scritte a norma dell'articolo 27.

” Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

” Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale salvo il disposto del comma precedente ” ».

Ora, io non sono d'accordo con il severo criterio proposto in questo articolo, là dove si stabilisce che si procederà all'esame del quarto lavoro del candidato che abbia riportato in

uno dei tre lavori il punteggio di cinque, soltanto se la somma dei voti ottenuti nei restanti due lavori non sia inferiore a 17.

Comunque, su questi particolari mi riservo di riprendere la parola in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374, sulla riduzione del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore.

Poichè questa norma prevede l'abrogazione di un articolo di una precedente disposizione legislativa, non mi sembra opportuna la sua collocazione all'articolo 1. In sede di coordinamento sarà bene spostarla alla fine del disegno di legge.

PAPALIA, *relatore*. La norma vigente non è solo quella del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374. Infatti in essa si dice: « Ferme rimanendo le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, il periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore è temporaneamente ridotto ad un anno ». Questo decreto del 1946 concerne la riduzione a tre mesi del periodo di pratica per i combattenti. Quindi, se vogliamo tornare alla normalità, dobbiamo abrogare anche la disposizione del 1946.

Propongo quindi il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo: « Sono abrogati il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11 e l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374, sulla riduzione del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo propo-

sto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è modificato come segue:

« Nel caso in cui gli esami abbiano luogo presso le Corti di appello, la Commissione esaminatrice è nominata dal Presidente della Corte d'appello non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia che stabilisce la data in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami.

« Il decreto di nomina della Commissione verrà dal Presidente della Corte comunicato tempestivamente al Ministero di grazia e giustizia che ne curerà la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

« La Commissione è composta di cinque membri: un magistrato con funzioni giudicanti di categoria non inferiore a quella di magistrato di appello che la presiede, un magistrato di tribunale, con almeno otto anni di anzianità in detta categoria, avente funzioni requirenti, un professore di materie giuridiche presso una Università della Repubblica, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo o incaricato, e due avvocati designati dal Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto della Corte di appello tra gli avvocati aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti, al momento della nomina, all'albo del capoluogo medesimo.

« Possono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

« I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

« Il tema, unico per ciascuna prova scritta, è dato dal Ministro di grazia e giustizia.

« I candidati di una o più Corti possono essere raggruppati nella sede di altra Corte stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

PAPALIA, *relatore*. Devo far rilevare che in questo articolo c'è una inesattezza o meglio una dimenticanza. Infatti con esso si modifica l'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36. Faccio rilevare che con successiva legge 23 marzo 1940, n. 254, si sono introdotte altre modificazioni. Quindi bisogna far riferimento anche alla legge che ho dianzi citato.

Propongo quindi che la prima parte dell'articolo 2 sia così emendata:

« L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, già modificato con lo articolo 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254, è sostituito dal seguente: ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'art. 2 come risulta dall'emendamento testè approvato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

I commi secondo e terzo dell'articolo 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, che approva l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono modificati come segue:

« Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

- a) il diritto privato;
- b) la procedura civile;

- c) il diritto e la procedura penale;
- d) il diritto amministrativo.

« La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il privato, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, l'ecclesiastico, il diritto del lavoro, la procedura civile e la procedura penale ».

(È approvato).

Art. 4.

È soppresso il terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

(È approvato).

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 17 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, è modificato come segue:

« La Commissione esaminatrice delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di cui all'articolo precedente e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami assegnando a ciascuno di essi un numero d'ordine progressivo ».

Se non erro la innovazione consiste nell'assegnazione del numero d'ordine progressivo.

PAPALIA, *relatore*. È stato anche eliminato il comma che disponeva il deposito dell'elenco.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 22 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'ordinamento delle pro-

fessioni di avvocato e procuratore, è sostituito dal seguente:

« Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni d'esame due buste d'uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello assegnato al candidato nell'elenco degli ammessi all'esame.

« Le buste residue sono chiuse in piego suggellato con il bollo della Commissione. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente la Commissione ed il segretario.

« Detto piego non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedano in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue, comprese quelle deteriorate, sono chiuse nuovamente in piego suggellato e firmato come è stabilito dal comma precedente.

« Il numero di dette buste deve corrispondere alla differenza tra il numero delle buste all'uopo rimesse al presidente, e quelle consegnate ai candidati.

« Il candidato dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta più grande. Scrive il proprio nome, cognome e paternità sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci esibendo un documento atto a dimostrare la sua identità. Il presidente o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello assegnato al candidato nell'elenco degli ammessi all'esame, appone la sua firma trasversalmente sulla busta in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

« Nel giorno e nell'ora che saranno indicati dal presidente alla chiusura delle prove, la Commissione, in seduta plenaria, avvertiti tempestivamente due candidati, constata la integrità di sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande. Su questa viene apposto un numero progres-

sivo, soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento di tutti i lavori, avendo cure di rimescolare le buste prima d'apporre il numero.

« Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato e firmato con le stesse formalità indicate nel secondo comma.

« Di tutto quanto sopra è disposto, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario ».

PANNULLO. Vorrei sapere se con questo sistema è garantita la segretezza. Ho qualche dubbio, per la presenza dei candidati che assistono all'imbuissolamento delle buste grandi e sapendo qual è il proprio lavoro potrebbero venire a conoscere il numero dato alla propria busta.

PAPALIA, *relatore*. Il sistema è il seguente. Ad ogni candidato al momento della prova si danno due buste, una grande munita di un tagliando con il numero di ordine ed una piccola con un cartoncino sul quale poi il candidato scriverà il suo nome. Questa busta viene introdotta in quella più grande. La busta grande reca nella parte esterna un tagliando su cui è scritto il numero d'ordine, quello cioè che il candidato ha nell'elenco degli esaminandi. Questa busta col numero d'ordine viene consegnata ai membri della Commissione, che controllano se il numero è effettivamente quello del candidato che ha sostenuto l'esame. La Commissione firma e suggella questa busta. Finite le prove vengono messe insieme le buste che hanno lo stesso numero, si riuniscono cioè tutti i lavori di ciascun candidato. Poi si staccano i tagliandi e tutte le buste sono messe in un'altra unica busta senza nessuna indicazione. Queste ultime buste vengono mischiate e poi numerate con un numero d'ordine diverso. Tutte queste operazioni sono fatte sotto il controllo degli esaminandi.

Ritengo quindi che il sistema sia tale da assicurare la segretezza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 6. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, è sostituito dal seguente:

« Compiute le operazioni indicate nei commi sesto e settimo del precedente articolo 22, la Commissione è convocata nel più breve tempo possibile per iniziare l'esame dei lavori scritti.

« Verificata dalla Commissione l'integrità dei pieghi e delle singole buste, il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente, sulle buste contenenti i lavori, il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in testa al foglio od ai fogli relativi sia sulla bustina contenente il cartoncino d'identificazione.

« Subito dopo la lettura di ciascun lavoro, la Commissione assegna il punto con le norme stabilite nell'articolo 27.

« La Commissione procederà all'esame del secondo lavoro del candidato solo se al primo siano stati assegnati non meno di cinque punti.

« La Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia stato in tutto od in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere ».

SPALLINO. Onorevole Presidente, mi sembra che noi stiamo esaminando questo disegno di legge con troppa fretta. Esso non presenta caratteri di urgenza, e d'altro canto alcune delle sue innovazioni richiedono una certa ponderazione. In secondo luogo mi dolgo che ancora una volta si segua il malvezzo di richiami continui ad altri testi di legge che, per forza di cose, non si possono interamente conoscere, con la conseguenza che non ci si può rendere conto della sostanza delle varie disposizioni. Sarei quasi indotto anzi a chiedere al Ministro che voglia disporre, se non un testo unico, almeno un corpo unitario delle leggi riguardanti l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

Per quanto attiene in particolare alle disposizioni sui punteggi delle prove d'esame, esse

mi sembrano alquanto gravi, e penso che venga riflettere prima di approvarle, e chiedersi se non sia il caso di modificarle in base al criterio della media.

Infatti potrebbe accadere che un candidato anche preparatissimo nell'insieme abbia delle lacune in una particolare materia che tuttavia non incidono gravemente sulla sua preparazione complessiva.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Debbo informare la Commissione che in materia di ordinamento professionale è in elaborazione un nuovo progetto generale, il quale attualmente è sottoposto all'esame di una Commissione da me nominata. Giacchè però sembra opportuno eliminare al più presto alcune incongruenze della legislazione attuale, si è pensato di predisporre questo disegno di legge. Perciò, senatore Spallino, ritengo che sia il caso di andare avanti nell'esame e nell'approvazione, salvo correggere quanto può sembrare poco chiaro.

Per quanto riguarda il problema dei punteggi, non escludo che vi sia qualcosa da rivedere. Devo però far presente che ci si è voluti ispirare ad un criterio di severità dati i disastrosi risultati delle ultime prove, dove è stato respinto il 79 per cento dei candidati.

ROMANO. Nel punteggio bisogna, a mio giudizio, tener presente il fatto che un candidato può conoscere alla perfezione un determinato ramo del diritto, ma non avere approfondito per avventura una particolare questione, quella sulla quale viene data la prova. Perciò non bisogna eccedere nel rigore.

Mi associo anche all'altra considerazione del senatore Spallino, in quanto non trovo opportuno il continuo richiamo a leggi precedenti.

NACUCCHI. Anche io ravviso l'esigenza di raggruppare in un testo unico tutte le norme riguardanti la professione degli avvocati e dei procuratori. Per quanto attiene al punteggio, nonostante che non debba sfuggire il pericolo che in alcune sedi di Corte di appello le Commissioni d'esame siano più severe che in altre, penso che siano da ammettere i candidati che abbiano conseguito una media di sei decimi, a condizione che abbiano avuto un solo cinque.

Ad ogni modo ravviso la convenienza di rinviare l'esame di questo problema ad altra seduta, perchè ciascuno di noi possa studiarlo più a fondo.

PRESIDENTE. All'esigenza di chiarezza invocata dal senatore Spallino — il quale forse è andato al di là delle sue intenzioni quando ha parlato di un testo unico — si può provvedere anche in questa sede. Nel disegno di legge vi sono infatti due tipi di disposizioni, di cui solo il secondo può far sorgere dubbi. Quando infatti si sostituisce puramente e semplicemente un articolo di una legge a cui si fa richiamo, come per esempio avviene con l'articolo 6, mi pare che si detti una norma senz'altro chiara, e per la quale non vale la critica del senatore Spallino.

Diverso è il caso delle norme con cui si modificano singoli commi di leggi precedenti, come sono quelle contenute agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, ecc. Ora invece di dire, per esempio, all'articolo 3, « I commi secondo e terzo dell'articolo 29 sono modificati come segue » si potrebbe adottare la formula: « L'articolo 29... è sostituito dal seguente » riportando poi l'intero testo dell'articolo 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, a cui fa riferimento l'articolo 3 del disegno di legge in esame, salve le modificazioni ai commi secondo e terzo ivi contemplate.

In tal modo si consente una lettura piana della disposizione, senza dover ricorrere ad ogni piè sospinto ai vari testi richiamati. Il testo del provvedimento sarebbe uguale a quello presentato, ma assai più chiaro.

Se non si fanno osservazioni, prego allora il relatore, senatore Papalia, di voler modificare il disegno di legge nel senso da me proposto, eventualmente con la collaborazione dell'ufficio legislativo del Ministero.

(Così resta stabilito).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.